

(N. 2043-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 16 ottobre 1957*

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 1958 (V. Stampato n. 3242)

d'iniziativa dei senatori PETTI e AGOSTINO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1^o FEBBRAIO 1958

Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO.

Articolo unico.

È soppresso il n. 2, quarto comma, dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Articolo unico.

Il numero 2) del quarto comma dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« 2) che l'iscritto non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici per i quali sia previsto un trattamento di quiescenza, fatta eccezione per le pensioni di guerra e per gli assegni di natura mutualistico-previdenziale ».